



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 14/12/2016 e integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18/05/2018**

Sommario

ART. 1 FINALITÀ E CRITERI GENERALI

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 UTENZA - MODALITÀ' ISCRIZIONE

ART. 5 CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

ART. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 RESPONSABILITÀ'

ART. 8 MODALITÀ' ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AUTISTA E DEGLI UTENTI DURANTE IL TRASPORTO

ART. 10 TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE

**ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ALUNNI ADERENTI AL
PROGETTO SCUOLA APERTA**

ART. 12 IPOTESI DI GRATUITÀ DEL SERVIZIO

ART. 1 FINALITÀ E CRITERI GENERALI

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico si attua sul territorio comunale sulla base del piano annuale dei trasporti scolastici predisposto dal Comune di Ascoli Piceno, tenuto conto del calendario scolastico e degli orari definitivi comunicati dai dirigenti scolastici.

Nell'elaborazione del Piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di valutare soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio è rivolto esclusivamente agli alunni della scuola dell'obbligo e scuola dell'infanzia che risiedono ad almeno 1 Km dalla scuola frequentata.

Eventuali domande di utenti residenti a meno di 1 Km. di distanza dalla scuola potranno essere accettate solo nel caso restino posti disponibili sugli scuolabus e si tratti di alunni i cui genitori siano occupati in un'attività lavorativa i cui orari siano incompatibili con l'accompagnamento del figlio a scuola.

In caso di esubero di domande rispetto alla capienza degli scuolabus e alle risorse disponibili, l'Amministrazione potrà formulare graduatorie di accesso, sulla base di criteri predeterminati.

La distanza tra le fermate deve essere non inferiore a 200 metri, salvo casi eccezionali determinati dal rispetto di condizioni di massima sicurezza.

In ogni caso dovrà essere salvaguardato il principio di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Le fermate saranno individuate annualmente a seguito di confronto tra il Dirigente del Servizio Trasporto scolastico e gli operatori dello stesso (autisti e assistenti) in osservanza dei principi di sicurezza per la salita e la discesa degli alunni.

Non sono tassativamente ammesse fermate al di fuori di quelle previste nel Piano dei trasporti.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus, l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di assistenza con priorità per la fascia di scuola primaria.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito e nel punto di raccolta.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti.

ART. 4 UTENZA - MODALITÀ' ISCRIZIONE

Il servizio di trasporto scolastico si svolge per l'intera durata dell'anno scolastico esclusi i giorni dedicati agli esami di fine anno.

È concesso su richiesta degli interessati che devono presentare domanda, entro e non oltre il 5 luglio di ogni anno, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Le richieste presentate oltre la data indicata potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del Servizio stesso e con i posti disponibili.

Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e senza arrecare pregiudizio all'ordinaria organizzazione del servizio. Coloro

che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in funzione dei restanti mesi di scuola da effettuare.

Il Comune rilascia apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico.

Il tesserino va esibito su richiesta del conducente e degli assistenti dello scuolabus incaricati al controllo.

Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti ed assistenti).

I richiedenti devono comunque essere residenti nel territorio del Comune di Ascoli Piceno.

Eventuali residenti in comuni limitrofi, ma frequentanti le scuole site nel territorio del Comune di Ascoli Piceno potranno essere accolti sullo scuolabus nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 31.01.1997 *Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*.

Eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati al Comune che adoterà le eventuali misure correttive o procederà a fornire spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Relativamente ad alunni residenti nel Comune di Ascoli che abbiano scelto una scuola diversa da quella di competenza, il servizio può essere fornito solo nei seguenti casi:

- non accoglimento della domanda di iscrizione nella scuola di competenza per ragioni interne alla struttura scolastica;
- scelta dettata da ragioni di carattere didattico;
- Scelta dettata dalla opportunità di terminare il ciclo di studi nella scuola già frequentata.

Nei casi descritti, l'ufficio comunale preposto valuterà la possibilità di accogliere le richieste.

ART. 5 CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

Gli utenti concorrono al costo del Servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e determinata in modo differenziato in base alla appartenenza documentata alle diverse fasce di reddito ISEE, A seguito dell'accoglimento della domanda il genitore assume l'impegno al pagamento della quota contributiva stabilita e al rispetto della normativa contenuta nel presente regolamento del Servizio di trasporto scolastico, di cui al momento dell'iscrizione prenderà atto.

A seguito dell'accoglimento della domanda il genitore assume l'impegno al pagamento della quota contributiva stabilita e al rispetto della normativa contenuta nel presente regolamento del Servizio di trasporto scolastico, di cui al momento dell'iscrizione prenderà atto.

La retta è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta anticipatamente in un'unica rata, entro il 31 ottobre di ogni anno oppure mensilmente, entro il 5 del mese successivo a quello di inizio della fruizione.

Qualora l'utente abbia richiesto la fruizione del servizio parziale, cioè solo per il tragitto d'andata o solo per quello di ritorno, è prevista una riduzione della retta pari al 50%.

Eccezionalmente potranno essere accolte domande di utilizzo a tempo determinato del servizio. In questo caso è prevista una quota a carico delle famiglie, pari alla quota mensile, in rapporto al periodo di utilizzo richiesto.

Il rimborso della quota versata sarà effettuato previa formale richiesta solo nei casi di disdetta o di mancata fruizione del servizio per un tempo superiore al mese

Il mancato utilizzo avvenuto in modo saltuario non dà diritto ad alcun rimborso od esenzione.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità di eseguire il servizio per causa di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ecc.)

ART. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli iscritti al servizio comporta la sospensione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

Il servizio trasporto scolastico, procederà in caso di irregolare o mancato versamento di quote, alla riscossione coattiva, previa formale diffida ad adempiere e comunque, verificato il mancato pagamento delle quote, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di iscrizione del minore al servizio per l'anno scolastico successivo, effettuando l'ammissione solo a seguito del pagamento del debito pregresso.

L'accoglimento della domanda di iscrizione al servizio in presenza di un debito pregresso può essere valutato esclusivamente nei seguenti casi:

- a) sopraggiunte difficoltà economiche documentabili in base al reddito ISEE;
- b) sopraggiunte difficoltà sociali segnalate dal Servizio Sociale.

La sospensione del servizio oltre che per le ragioni anzidette è comminata nel caso in cui l'alunno tenga un comportamento scorretto e ometta l'osservanza delle regole di sicurezza all'interno del bus compromettendo anche quella degli altri trasportati.

ART 7 RESPONSABILITA'

Il Comune di Ascoli è responsabile dei passeggeri trasportati sugli scuolabus esclusivamente dal momento in cui li preleva alla fermata fino alla loro discesa.

L'assistente dovrà ogni giorno accertare la presenza sul bus degli alunni abitualmente trasportati sia in andata sia al ritorno, annotandola su apposito registro ed è tenuto a verificare che il bambino compia correttamente le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità al personale di bordo per fatti antecedenti alla prima di queste operazioni o successivi all'ultima.

Il genitore dell'utente è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente o tramite un adulto maggiorenne formalmente delegato.

I genitori possono, in alternativa, autorizzare per iscritto il minore frequentante la scuola secondaria a tornare autonomamente alla propria abitazione.

In questo caso, l'Amministrazione Comunale, l'autista e l'assistente sono sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possono derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita.

Ad esclusione dei ragazzi della scuola secondaria autorizzati dai genitori a rientrare da soli, qualora il genitore o chi da lui delegato non sia presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e sarà accompagnato presso il Comando di Polizia Municipale che si occuperà di rintracciare i genitori.

Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio.

Nel caso in cui l'alunno esca anticipatamente dalla scuola, ovvero, al termine dell'orario sia ripreso direttamente dal genitore, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione all'assistente o al personale scolastico; l'assistente, in mancanza di avvertimento, è tenuto comunque ad assumere le dovute informazioni anteriormente all'avvio del trasporto annotando gli eventi in apposito registro giornaliero.

E' consentito su istanza scritta riconsegnare gli alunni presso un punto di raccolta alternativo rispetto a quello ordinario, con precisa indicazione delle persone maggiorenni preventivamente autorizzate a riceverli.

ART. 8 MODALITA', ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI

Sugli scuolabus possono essere trasportati, in modo promiscuo, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado.

Il servizio di assistenza sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti.

Il servizio di assistenza è gestito direttamente dal Comune attraverso propri dipendenti, ovvero da soggetti terzi affidatari di contratto di appalto.

L'assistente sugli scuolabus svolge le seguenti funzioni:

- a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- b) annota la presenza degli alunni in apposito registro;
- c) sorveglia i bambini durante il percorso;
- d) preleva l'alunno alla fermata e lo affida al dipendente scolastico (bidello) a ciò preposto, all'ingresso dell'Istituto in orario di apertura;

e) viceversa, in orario di uscita, preleva l'alunno all'ingresso dell'Istituto e lo consegna alla fermata solamente al genitore o suo delegato.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AUTISTA E DEGLI UTENTI DURANTE IL TRASPORTO

Il personale adibito alla guida, oltre che in possesso del necessario certificato di abilitazione professionale (CQC) e della patente di guida richiesta per i veicoli in uso - entrambi in corso di validità - deve risultare fisicamente idoneo.

L'Ente provvede a verificare periodicamente l'idoneità fisica del personale in servizio, attraverso accertamenti medici.

Gli autisti durante il servizio dovranno indossare una medesima divisa o almeno una medesima giacca \ gilet \ giaccone, e dovranno portare in vista un tesserino di riconoscimento

Soprattutto in considerazione dell'età degli utenti, durante il servizio sia l'autista che l'assistente devono sempre comportarsi ed esprimersi in modo adeguato.

L'autista deve quotidianamente controllare il mezzo dal punto di vista dell'efficienza e della sicurezza ed occuparsi della sua pulizia. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate diverse da quelle previste, non può far salire sullo scuolabus persone estranee o comunque non iscritte al servizio e durante la guida è fatto divieto l'uso del telefono, quantunque con dispositivi consentiti dalla legge.

Il comportamento di guida deve essere improntato alla massima prudenza, in particolare in situazioni meteo critiche.

Gli utenti, dal momento della salita sul mezzo e fino alla discesa dallo stesso, devono seguire tutte le indicazioni dell'assistente e tenere un comportamento rispettoso ed educato.

Durante i tragitti, per evidenti motivi di sicurezza, agli utenti è tassativamente vietato:

- urlare, alzarsi in piedi, camminare lungo il corridoio, sporgersi dai finestrini, fare uso di oggetti pericolosi, danneggiare in qualsiasi modo il mezzo;

- avere atteggiamenti derisori, minacciosi, provocatori o aggressivi nei confronti di chiunque. E' parimenti vietato l'uso del cellulare, salvo casi di particolare esigenza.

Autista ed assistente hanno l'obbligo di segnalare dettagliatamente per iscritto al competente Servizio Trasporto Scolastico, ogni problematica riscontrata durante il tragitto.

Ove siano accertati episodi di inosservanza alle regole sopra descritte da parte dei minori, il Responsabile del servizio convocherà subito i genitori degli interessati, al fine di coinvolgerli nella soluzione del problema. Se i fatti abbiano a ripetersi il servizio sarà sospeso senza ulteriori indugi nei confronti degli utenti interessati, previa comunicazione scritta.

La riammissione al servizio a seguito della sospensione potrà essere disposta dopo che i genitori degli utenti interessati avranno fornito spiegazioni e assicurazione circa il comportamento dei propri figli.

Una eventuale seconda sospensione comporterà la non riammissione al servizio per l'intero anno scolastico.

Qualora gli alunni trasportati dovessero risultare responsabili di lesioni o danni agli altri alunni, o al personale di servizio o a terzi, oppure di danni ai mezzi, i rispettivi genitori o gli esercenti la potestà genitoriale saranno in ogni caso tenuti al risarcimento del danno, secondo l'entità accertata ex art 2048 C.C..

ART 10 TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE

L'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo degli scuolabus a favore di attività extra-scolastiche e gite didattiche organizzate dalle scuole, accogliendo esclusivamente gli alunni della scuola dell'obbligo e gli accompagnatori, nell'ambito della complessiva disponibilità di risorse di bilancio, dei mezzi e dei conducenti e nel limite massimo determinato dall'Amministrazione per ciascun Istituto scolastico.

Durante l'orario di scuola hanno la precedenza le attività promosse dal Comune.

Ciascun dirigente scolastico è tenuto a trasmettere entro il 30 Ottobre di ogni anno al Servizio Trasporto Scolastico, una programmazione annuale con l'indicazione del calendario delle gite, della destinazione, della motivazione, del numero delle classi coinvolte e degli alunni partecipanti.

Il Servizio Trasporto Scolastico fornirà tempestiva comunicazione in merito all'accoglimento delle richieste ovvero alla necessità di rivedere congiuntamente le stesse.

In ogni caso non verranno effettuati trasporti richiesti con meno di una settimana di anticipo.

Le uscite si svolgono dal Lunedì al Sabato mattina, nell'arco orario compreso fra le 9.30 e le 12.00; eventuali deroghe potranno essere valutate caso per caso.

Ferma restando la programmazione annuale, eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati almeno 15 gg prima della data del trasporto.

Nel chilometraggio concesso è compreso il percorso da e per il centro servizi comunali di Marino del Tronto, stazione di ricovero dei mezzi comunali.

ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ALUNNI ADERENTI AL PROGETTO SCUOLA APERTA

Il trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole primarie aderenti al progetto “Scuola aperta” che si svolge ogni anno nel corso del mese di Giugno, viene erogato al prezzo tariffario di €. 5,00 per ogni settimana di fruizione del servizio, con pagamento anticipato, fermo restando che le iscrizioni per coloro che non hanno fruito del servizio trasporto nel corso dell’anno scolastico saranno limitate alla disponibilità di posti nel mezzo.

La medesima tariffa verrà applicata anche per altri eventuali progetti che i Dirigenti Scolastici vorranno proporre nel mese di Giugno, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Trattandosi di attività scolastiche aggiuntive e facoltative per i ragazzi che aderiscono a tali proposte, non rientranti quindi nell’obbligatorietà della frequenza scolastica, l’Amministrazione Comunale potrà attivare il relativo servizio di trasporto compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e finanziarie.

ART. 12 IPOTESI DI GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Si stabilisce la gratuità del servizio per coloro che, per cause riconducibili a disposizioni impartite da questo Ente, (ad esempio chiusura dell’immobile per inagibilità, o ipotesi similari) si trovino nella necessità di usufruire del servizio trasporto scolastico per raggiungere la nuova sede provvisoria della scuola presso la quale sono iscritti.